



Comune di Pianezza

Città Metropolitana di Torino

Ufficio Segreteria del Sindaco

Piazza Napoleone Leumann 1
10044 Pianezza (TO)
P.I. 01299070019
tel. 011 967 0268
fax. 011 967 0295
e-mail: sindaco@comune.pianezza.to.it

Cari concittadini,

con la presente richiamo l'attenzione sulle **nuove disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 04.03.2020 che vanno ad abrogare e sostituire quelle in precedenza previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 04.03.2020.**

Qui di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

Articolo 1

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID - 19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

b) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

c) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolte in ogni luogo sia pubblico sia privato; nel nostro Comune, non rientrante in "zone rosse" resta comunque consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che partecipano;

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto, ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e le norme igienico-sanitarie;

d) Fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compreso le Università per anziani. Ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza;

e) Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;

l) E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorsi (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria delle struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;

Articolo 2

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;

b) E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

c) Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitario;

e) E' raccomandato agli enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone o svolte presso il domicilio degli interessati;

f) Nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del SSN, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

h) Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) Chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente Decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o sia transitato e abbia sostato nei comune della "zona rossa" deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico curante ovvero al pediatra di libera scelta.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) Avvertire immediatamente il medico curante o il pediatra e l'operatore di Sanità Pubblica;

b) Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in Ospedale, ove necessario.

7. Su tutto il territorio Nazionale è raccomandata l'applicazione delle:

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA

- a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) Evitare abbracci e strette di mano;**
- d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;**
- e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- m) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**

Articolo 4

Disposizioni Finali

1. Le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni, contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Pianezza, 05 marzo 2020

Il Sindaco
Antonio Castello
F.to